#### **VADEMECUM VISITE FISCALI**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 è stato pubblicato il nuovo Regolamento sulle visite fiscali, <u>Decreto del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 17 ottobre 2017, n. 206</u> ed è entrato in vigore dal 13 gennaio 2018. Il provvedimento, adottato a seguito della Riforma della Pubblica Amministrazione (D.lgs. 75/2017), fissa le regole per lo svolgimento degli accertamenti per i dipendenti pubblici assenti per malattia a seguito della creazione del Polo Unico sulle visite fiscali in capo all'Inps dallo scorso 1° settembre 2017.

## CHI DISPONE LA VISITA FISCALE

La visita fiscale può essere disposta d'ufficio dall'Inps o su richiesta, dal datore di lavoro pubblico, mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall'istituto di previdenza.

#### CADENZA DELLE VISITE FISCALI

La novità principale riguarda però lo svolgimento delle visite con l'espressa previsione che possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale allo scopo di rafforzare i controlli sugli abusi. Resta fermo, inoltre, il principio secondo il quale la visita scatta sin dal primo giorno se l'assenza capita nelle giornate adiacenti a quelle non lavorative.

# FASCE DI REPERIBILITÀ

Le fasce di reperibilità restano pari a **sette ore al giorno**: <u>dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18</u> (anche nei giorni non lavorativi e festivi). Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata del Testo unico in materia di pensioni di guerra (DPR 834/1981), ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

# VISITA AMBULATORIALE

Qualora il dipendente sia assente al controllo all'indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale dovrà rilasciare apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio.

Qualora il dipendente non accetti l'**esito della visita fiscale**, il medico annota sul verbale il manifestato dissenso che deve essere sottoscritto dal dipendente e invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente. In caso di rifiuto a firmare del dipendente, il medico fiscale informa l'INPS e predispone apposito invito a visita ambulatoriale.

## **RIENTRO ANTICIPATO**

Altra precisazione contenuta nel decreto riguarda la guarigione anticipata. Per rientrare al lavoro prima della scadenza del periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo. Il certificato sostitutivo è rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.

## VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO DI REPERIBILITA'

Il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente all'amministrazione presso cui presta servizio, che a sua volta ne dà tempestiva comunicazione all'INPS, l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità.

# CHI È ESCLUSO DALLA RIFORMA

Dalla Riforma delle visite fiscali restano esclusi il personale delle forze armate e dei corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare, Guardia di finanza e Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia penitenziaria, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, escluso il personale volontario). Inoltre non potranno essere sottoposti ad accertamento i lavoratori per i quali sia in corso un'istruttoria per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale. La cui competenza è dell'Inail.

## A CHI SPETTA CHIEDERE LA GIUSTIFICAZIONE DELL'ASSENZA ALLA VISITA DOMICILIARE?

L'assenza ingiustificata alla visita fiscale comporta responsabilità disciplinare e il mancato pagamento delle giornate di malattia indebitamente fruite.

L'Inps, al fine di illustrare le disposizioni del decreto legge n. 75 del 27 maggio 2017, ha pubblicato tre diversi messaggi: n. 3265 del 9 agosto 2017; n. 3384 del 31 agosto 2017; n. 4282 del 31 ottobre 2017.

Nel messaggio del 31 ottobre si affronta la problematica di un lavoratore assente alla visita domiciliare e poi convocato per quella ambulatoriale.

L'Inps precisa, innanzitutto, che il medico deve sempre effettuare la convocazione a visita ambulatoriale sia nel caso in cui la visita domiciliare sia stata richiesta dal datore di lavoro pubblico sia nel caso in cui la visita sia stata disposta d'ufficio dall'Istituto medesimo.

Dopo la suddetta precisazione, si afferma che, ai sensi dell'articolo 55 septies – comma 5 bis – del D.lgs. 165/2001, il procedimento sulla giustificazione o meno del lavoratore per la sua assenza al domicilio è deciso esclusivamente dal datore di lavoro, a seguito di un'istruttoria di cui però può far parte anche la valutazione tecnica degli Uffici medico legali dell'Istituto sull'esame delle giustificazioni eventualmente addotte dal lavoratore.

## **SANZIONI**

Se, al momento della visita fiscale, il lavoratore non si trovasse all'interno della residenza segnalata nella certificazione e fosse **sprovvisto di motivazione**, non avrà più diritto al 100% retribuzione per i primi 10 giorni di malattia. Per i giorni seguenti invece la retribuzione scenderà al 50%.

Il dipendente avrà inoltre **15 giorni** di tempo per comprovare la propria assenza ed evitare la sanzione sopra indicata.

In caso di visita domiciliare, se il lavoratore risulta assente, il medico inviato ne prende nota sul modulo di referto.

Bisogna sottolineare che, per «assenza alla visita fiscale», si intende non solo l'assenza ingiustificata dal domicilio indicato, ma anche i casi in cui il lavoratore, nonostante sia presente, renda per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile, impossibile o inattuabile la visita medica di controllo.

Viene inoltre considerata assenza del dipendente non solo la mancata presenza alle visite di controllo domiciliari, ma anche la mancata presentazione dello stesso alla **visita di controllo ambulatoriale**.

In generale, sono considerati dalla giurisprudenza casi di assenza ingiustificata alla visita di controllo:

- a. non aver udito il campanello durante il riposo o per altri motivi
- b. mancanza del nominativo del lavoratore sul citofono;
- c. non funzionamento del citofono o del campanello;
- d. mancata o incompleta comunicazione della variazione di domicilio o del luogo di reperibilità;
- e. espletamento di incombenze effettuabili in orari diversi.